

bilantiato il grado della colpa, si impedirà per lungo, o per non lungo tempo, la di lui deliberatione. Et seguita anco che questi sij, potrà restare inhabilitato per molti o pochi anni al maggior consiglio; in tutto secondo i dettami della conscientia a ristoro della pubblica dignità et del buon concetto della giustitia nella mente dei sudditi. Acciò poi alcuno non pretenda ignoranza, sij, nella prossima riduzione del maggior consiglio, pubblicato dal magistrato nostro succintamente, che tutti li nobili banditi debbano andare nel loro confine in termine di giorni otto; altrimenti, constando, per via de inquisitione secreta, che da qui innanzi habbino rotto il confine, la loro liberatione resta ancora assunta dal magistrato nostro, nè per qualsisia altra autorità potranno mai cancellarsi dal bando, ma anzi li sarà decretata aggiunta di pena in conformità del grado della lor contumaccia.

C A P O VI.

Dimostrazione della falsità dei recati Statuti.

Moltissimi argomenti concorrono a dimostrare falsi per ogni conto cotesti *Statuti*, cui non so meglio se la buona fede o la malignità del Darù rese pubblici per la prima volta, quale importantissimo monumento di tirannica polizia di stato della repubblica di Venezia. Nè già, che siffatti argomenti, che ne dimostrano la falsità, siano sforzi d'ingegno a difesa dell'inquisitione: sono essi proprii ed intrinseci agli *Statuti* medesimi.

Compendiosamente li confutò l'erudito nostro veneziano co. Agostino Sagredo, le cui parole, per amore di brevità, io trascrivo, perciocchè in esse abbiamo la più convincente dimostrazione della falsità dei medesimi. « Noi dovremmo discutere, dic' egli (1), » sui famosi statuti di quella magistratura . . . cotesti statuti furono

(1) Nell'opera municipale *Venezia e le sue lagune*, part. I del I vol., pag. 143 e seg.